

Signori

Onorevole Deputato Bottone giustamente riflettendo come il giornalismo sia uno degli elementi i più essenziali al progresso sviluppo delle liberali istituzioni e quanto contrastasse allo spirito di queste istituzioni il gravare la stampa periodica di immoderate balzelli, si faceva ad accennare che se dall'uno canto i giornali politici vennero colla legge del 7 Maggio 1848 affrancati dal dritto di bollo cui erano prima soggetti furono però dall'altro sottoposti alla finanza di una lira per ogni loro affrancamento trimestrale; col che mentre non si alleviò gran fatto la condizione della stampa periodica in genere fu in certo modo paralizzata l'industria dei giornali di piccolo formato, i quali in forza della detta legge pagar debbono la stessa finanza dei giornali del più ampio formato, sebbene il prezzo d'affrancamento dei primi non supera d'ordinario le lire dodici annue, laddove il prezzo medio degli ultimi sia di lire quaranta.

A correggere siffatta ingiustizia per cui taluni dei giornali doverosi soggetti ad una finanza eguale al terzo del loro prodotto senza deduzione di veruna spesa mentre gli altri non vi contribuirebbero tranne che per il decimo, egli ideò il progetto di legge ^{già} stato da voi

meso in considerazione) merce il quale, l'abbonamento
trimestrale cui sono ammessi i giornali e gli scritti perio-
dici menzionati nell'articolo 2 della legge ^{Maggio} ~~1848~~
verrebbe conservato in principio, ma a vece di una somma
fissa ed eguale per ogni e qualunque giornale politico,
la finanza da pagarsi all'erario pubblico verrebbe proporzi-
onata al prezzo di ~~affollamento~~ di ciascun giornale, e fissata
così in ragione del decimo del ^{delitto} ~~prezzo~~ ~~annuale~~ ~~di abbonamento~~
nel luogo della pubblicazione.

Per tal modo i piccoli giornali destinati a diffondere
nelle classi meno agiate e meno istruite la civiltà ed il
progresso verrebbero a provare un alleviamento ragguagliato
ai due terzi del dritto fin qui pagato.

La vostra Commissione non poté a meno di trovare ~~costi~~
progetto di legge affatto consecutaneo ai principii della giusti-
zia distributiva la quale non può consentire che due
distinte tasse siano applicate ad una stessa e medesima
industria non che, al prescritto dall'articolo 25 dello Statuto
secondo il quale ciascuno dee contribuire ai carichi dello
Stato in proporzione dei proprii averi.

Che anzi conscia la Commissione della condizione meno
che prospera della stampa periodica, uno dei suoi vitali
elementi di qualunque Governo costituzionale, nel manifes-
tare il voto acciò venga recato a questa nobile ed importantissima
industria che tante altre secondarie ne alimenta un
maggiore alleviamento di quello che si ottenga colla pre-
sente legge; avrebbe ella stessa ampliato la proposta
del deputato D'ottone riducendo la tassa dei giornali

politici) al solo vigesimo del loro prezzo d'affollamento, ov-
veramente maggiorato) dei membri che la comporgono non avessero
ricevuto dagli Uffici) preciso mandato, di non recare in
questo ramo sensibile) diminuzione) alle entrate) del Tesoro
avuto riguardo alle gravi esigenze) del medesimo.

Stretto da tali istruzioni) la Commissione) — dovette
necessariamente) contenersi nei limiti) del mandato ricevuto
proponevansi la sanzione) del primo articolo del progetto di
legge) in discorso.

In ordine) al secondo articolo parve) alla Commissione),
che l'applicare) dal primo Gennaio 1850 la nuova) tariffa)
in tutti i casi in cui la tassa) non fosse) ancora liqui-
data e percetta; come) propone) l'autore) del progetto di legge,
sarebbe meno consono) all'uniformità) di applicazione) che
si richiede) per qualunque) disposizione) legislativa), mentre
la nuova) legge) verrebbe ad avere) forza retroattiva) per
alcuni giornate), cioè per quelli i cui proprietari) si trova-
vano in ritardo a soddisfare) i dritti) di finanza) da essi dovuti,
e non farebbe) più luogo a ripetizione) per quelli che
avessero già) pagati) tali dritti) dal primo Gennaio in poi,
toccché non sarebbe) né giusto né equo.

Egli è per questo motivo, che la Commissione) ha
creduto opportuno di fissare) un'epoca) dalla quale la
nuova) imposta) avrebbe potuto avere) un effetto eguale)
per tutti i giornate) politici), — il giudicare) invece) dal 1.
Gennaio il 1.º Luglio prossimo.

Credo quindi di adempire) all'incarico) avuto dalla
Commissione), proponendo) alla Camera) ^{l'approvazione) del} il seguente)

progetto di legge

Progetto del Deputato Bottone

Articolo 1°

Il prezzo d'abbonamento cui sono ammessi i giornali, negli scritti periodici menzionati dall'articolo 2° della legge 7 maggio 1848 è fissato nel decimo del prezzo annuale d'associazione nel luogo della loro pubblicazione.

Articolo 2°

La norma predetta sarà applicata dal 1° Gennaio 1850 in tutte le casi in cui la tassa non sia peranco liquidata e percetta.

Progetto della Commissione

Articolo 1°

Identico al qui sopra contro

Articolo 2°

La norma predetta sarà applicata dal 1° Luglio 1850.

Bonuzzi - Veggelloni

Prop.º 90

Nº 12-A

Relazione della Commissione
sul progetto di legge del Dep.º Battone
letta nella tornata del 26 Apr.º 1890.

Pezzo 2